



ORDINANZA N.37/2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;



- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 9/2012 del 10.05.2012, recante disposizioni relative all'uso ed alla sicurezza, nell'utilizzo delle spiagge, con riferimento alle attività turistico balneari ed alle attività connesse svolte sul litorale di Torrette, Palombina Nuova nel Comune di Ancona e sul litorale di Falconara per il tratto a sud della foce dell'Esino;
- VISTO** in particolare, l'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza, rubricato "prescrizioni sull'uso delle spiagge" nel quale sono declinati durante la stagione balneare i divieti, ivi compreso quello disciplinato dalla lettera f) in merito alla possibilità di lasciare oltre il tramonto del sole, nei soli tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia, tende o qualsiasi altra struttura;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 - Supplemento Ordinario n. 21;
- VISTI** il "*Documento sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia*", pubblicato da I.N.A.I.L., redatto in collaborazione con l'Istituto superiore della



sanità (ISS), così come approvato dal Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 10 maggio 2020;

VISTO il Piano Gestione Integrata Aree Costiere della Regione Marche, adottato con delibera n 109 in data 06.12.2019;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30.10.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente;

RITENUTO per la sola corrente stagione balneare ed in ragione della attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, di disporre in deroga all'art. 3 comma 2 lett f) della Ordinanza balneare n. 9/2012 del 10.05.2020, limitatamente all'inciso "qualsiasi struttura" e solo a favore degli Enti comunali gestori, prevedendo che le Amministrazioni comunali competenti siano autorizzate alla apposizione sulla spiaggia libera di ogni previsto apprestamento per la collocazione in sicurezza ed a distanza dovuta degli ombrelloni in modo da riuscire a gestire le obbligatorie forme di distanziamento imposte a legislazione vigente a beneficio della fruibilità delle spiagge libere a favore della collettività;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART. 1

Al fine di garantire la libera fruizione delle spiagge libere in sicurezza e nel rispetto delle misure disposte dalla vigente normativa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, per la sola corrente stagione balneare ed in ragione della attuale situazione di emergenza sanitaria, in deroga all'art. 3 comma 2 lett f) della Ordinanza balneare n. 9/2012 del 10.05.2012, limitatamente all'inciso "qualsiasi struttura" e solo a favore degli Enti Comunali gestori, le Amministrazioni comunali competenti sono autorizzate alla apposizione sulla spiaggia libera di ogni previsto apprestamento per la collocazione in sicurezza ed a distanza dovuta degli ombrelloni in modo da riuscire a gestire le obbligatorie forme di distanziamento imposte a legislazione vigente a beneficio della fruibilità delle spiagge libere a favore della collettività.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Sono fatte salve ed impregiudicate tutte le altre disposizioni recate nella Ordinanza Presidenziale n. 9/2012 del 10.05.2020.

ART. 2.

Le Amministrazioni comunali competenti, autorizzate alla apposizione sulla spiaggia libera di ogni previsto apprestamento per la collocazione in sicurezza ed a distanza dovuta degli ombrelloni in modo da riuscire a gestire le obbligatorie forme di distanziamento, saranno responsabili in via esclusiva di ogni misura necessaria per la realizzazione di quanto sopra, nonché di ogni riconnessa conseguenza in caso di danni a cose e/o persona derivanti dai citati apprestamenti.

ART. 3

Al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità, le Amministrazioni comunali competenti dovranno apporre ogni necessaria cartellonistica, recante il numero della presente Ordinanza di Polizia Marittima, atta a segnalare la presenza dei suddetti apprestamenti che dovranno rispondere a standard qualitativi idonei secondo la vigente normativa.

ART. 4

Manda alla Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente e per la notifica alle Amministrazioni Comunali competenti, alla locale Autorità Marittima ed a tutti gli altri Organi Istituzionali.

ART. 5

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente al link <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

ART. 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, in data-----

27 MAG, 2020

Il Presidente

Rodolfo GIAMPIERI